

*Termine d'opposizione: 13 gennaio 1965*

---

## **DECRETO FEDERALE**

che modifica

**quello concernente il promovimento, nell'interesse sociale,  
della costruzione d'abitazioni economiche**

(Del 2 ottobre 1964)

---

### **L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 1964<sup>1)</sup>,

*decreta:*

#### **I**

Il decreto federale del 31 gennaio 1958<sup>2)</sup> concernente il promovimento, nell'interesse sociale, della costruzione d'abitazioni economiche è modificato come segue:

#### *Art. 3, cpv. 1*

<sup>1</sup> La Confederazione appoggia fino al 31 dicembre 1966, al più tardi, i provvedimenti cantonali intesi ad accelerare la costruzione d'abitazioni conformemente all'articolo 4.

#### *Art. 5, cpv. 3*

<sup>3</sup> Gli impegni della Confederazione non devono superare, complessivamente, 100 milioni di franchi.

#### *Art. 10, cpv. 3*

<sup>3</sup> I mutui della Confederazione possono essere accordati fino al 31 dicembre 1966, al più tardi. Essi vanno impiegati soltanto fino all'ammontare garantito dell'ipoteca di secondo grado e in quanto l'onere totale di questa e dell'ipoteca di primo grado non superi il 90 per cento dell'investimento complessivo.

---

1) FF 1964, 1093.

2) RU 1968, 433 (A XIX C).

## II

Il Consiglio federale stabilisce il momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

## III

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 2 ottobre 1964.

Il Presidente: **L. Danioth**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 2 ottobre 1964.

Il Vicepresidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

---

### Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 2 ottobre 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero:

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

Data della pubblicazione: *15 ottobre 1964.*

Termine d'opposizione: *13 gennaio 1965.*

**DECRETO FEDERALE**

concernente

**il mantenimento di provvedimenti temporanei del controllo  
dei prezzi**

(Del 9 ottobre 1964)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE  
DELLA  
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto gli articoli 85, numero 14, 118 e 121, capoverso 1, della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 marzo 1964 <sup>1)</sup>;

nell'intento di evitare che l'abrogazione di taluni provvedimenti del controllo dei prezzi abbia incresciose conseguenze economiche o sociali,

*decreta:***I**

La Costituzione federale del 29 maggio 1874 è completata con la seguente aggiunta:

**Art. 1**

<sup>1</sup> La Confederazione può emanare prescrizioni sulle pigioni, sui fitti non agricoli e sulla protezione dei locatari.

<sup>2</sup> Le prescrizioni sulle pigioni devono essere allentate gradualmente, in quanto non ne risulino turbamenti all'economia generale, nè conseguenze sociali troppo rigorose. Al controllo delle pigioni sarà sostituita la sorveglianza sulle pigioni entro la fine del 1966 al più tardi, nelle città di Zurigo, Berna, Basilea, Losanna, Ginevra e nei Comuni degli agglomerati di queste città e, a contare dal 1° gennaio 1965, negli altri Comuni.

<sup>3</sup> La Confederazione può delegare le sue competenze ai Cantoni.

**Art. 2.**

<sup>1</sup> Se il Consiglio federale propone all'Assemblea federale di emanare prescrizioni sui prezzi massimi delle merci di prima necessità destinate al mercato interno, esso è autorizzato a metterle immediatamente in vigore.

---

1) FF 1964, 645.

<sup>2</sup> Queste prescrizioni cessano d'avere effetto se, nel corso della sessione che segue la loro entrata in vigore, l'Assemblea federale non le approvi mediante un decreto federale sottoposto a referendum.

### Art. 3

<sup>1</sup> Il decreto federale del 21 dicembre 1960<sup>1)</sup> concernente le pigioni di immobili e la Cassa di compensazione dei prezzi del latte e dei latticini, come anche le disposizioni fondate su esso, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1965, al più tardi, riservata la sostituzione della sorveglianza sulle pigioni al controllo delle pigioni. In deroga all'articolo 14, capoverso 2, di tale decreto, le prestazioni della Cassa di compensazione dei prezzi del latte e dei latticini, accordate finora per l'acquisto di latte di soccorso, possono essere aumentate, qualora le spese d'acquisto siano maggiori e non possano venir ridotte con provvedimenti riorganizzativi.

<sup>2</sup> Il decreto federale del 20 marzo 1953<sup>2)</sup> concernente la proroga del termine dei traslochi rimane in vigore fino al 31 dicembre 1965, al più tardi.

### II.

<sup>1</sup> Il presente decreto ha effetto dal 1<sup>o</sup> gennaio 1965 al 31 dicembre 1969.

<sup>2</sup> Esso sarà sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 9 ottobre 1964.

Il Presidente: **L. Danioth**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 ottobre 1964.

Il Presidente: **Otto Hess**

Il Segretario: **Ch. Oser**

---

1) RU 1961, 295 (A XIX B).

2) RU 1953, 149 (A XIX C).

## **DECRETO FEDERALE**

che approva

**la gestione del Consiglio federale, del Tribunale federale e del  
Tribunale federale delle assicurazioni nel 1963**

(Del 5 ottobre 1964)

---

**L'ASSEMBLEA FEDERALE  
DELLA  
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto i rapporti del Consiglio federale del 7 aprile 1964, del Tribunale federale del 14 febbraio 1964 e del Tribunale federale delle assicurazioni del 22 gennaio 1964,

*decreta:*

**Artico unico**

È approvata la gestione del Consiglio federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni nel 1963.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 giugno 1964.

**Il Presidente: L. Danioth**

**Il Segretario: F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 5 ottobre 1964.

**Il Presidente: Otto Hess**

**Il Segretario: Ch. Oser**

---

**Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 5 ottobre 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

## **DECRETO FEDERALE**

concernente

**l'assegnazione di un contributo straordinario  
all'Ufficio nazionale del turismo, per l'ammodernamento  
delle sue agenzie all'estero**

(Dell'8 ottobre 1964)

---

**L'ASSEMBLEA FEDERALE  
DELLA  
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 1964,

*decreta:*

**Art. 1**

Un contributo straordinario di 3,8 milioni di franchi e un mutuo gratuito di 5,3 milioni di franchi sono accordati all'Ufficio nazionale del turismo per il trasferimento e l'ammodernamento delle sue agenzie di Londra e di Nuova York.

**Art. 2**

<sup>1</sup> Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 8 ottobre 1964.

Il Vicepresidente: **G. Müller**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 22 settembre 1964.

Il Presidente: **Otto Hess**

Il Segretario: **Ch. Oser**

---

### **Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 8 ottobre 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero:

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

## DECRETO FEDERALE

concernente

### **l'acquisto degli aeroplani da combattimento Mirage III**

(Del 7 ottobre 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE  
DELLA  
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il rapporto 1<sup>o</sup> settembre 1964 <sup>1)</sup> delle Commissioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati per l'indagine sull'affare del Mirage,

*decreta:*

Art. 1

Il credito suppletivo di 356 e 220 milioni di franchi, chiesto dal Consiglio federale con messaggio 24 aprile 1964 <sup>2)</sup>, è rifiutato.

Art. 2

È approvato l'acquisto di 18 ricognitori Mirage III RS, 36 aerei da combattimento Mirage III S, 2 biposto Mirage III BS, 1 caccia Mirage III C, compresi gli accessori, i ricambi e le munizioni.

Art. 3

<sup>1</sup> Il credito di 827,9 milioni di franchi, stanziato, col decreto federale 21 giugno 1961 <sup>3)</sup>, articolo 1, capoverso 2, numeri dall'1 al 3, per l'acquisto di 100 aeroplani da combattimento Mirage III S, è messo a disposizione per l'acquisto di cui all'articolo 2 qui sopra.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato di presentare quanto prima alle Camere un rapporto e proposte per lo stanziamento d'un credito suppletivo necessario a completare quello di 827,9 milioni di franchi già concesso dal suddetto decreto del 21 giugno 1961 (art. 1, cpv. 2, n. 1-3).

<sup>3</sup> Per evitare interruzioni nell'acquisto è concesso un credito di 200 milioni di franchi.

1) FF 1964, 1477.

2) FF 1964, 821.

3) FF 1961, 800.

<sup>4</sup> Le somme annualmente necessarie vanno iscritte nei bilanci di previsione.

**Art. 4**

Il Consiglio federale è incaricato d'informare le Camere, ad ogni sessione primaverile ed autunnale, circa lo stato dell'acquisto, e ciò sino a conclusione delle forniture di cui all'articolo 2.

**Art. 5**

<sup>1</sup> Il presente decreto non rivestendo carattere obbligatorio generale entra immediatamente in vigore.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 24 settembre 1964.

Il Presidente: **Otto Hess**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 7 ottobre 1964.

Il Presidente: **L. Daniöth**

Il Segretario: **F. Weber**

---

**Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 7 ottobre 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero:

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

**Decreto federale che modifica quello concernente il promovimento, nell'interesse sociale,  
della costruzione d'abitazioni economiche (Del 2 ottobre 1964)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1964
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	15.10.1964
Date	
Data	
Seite	1930-1939
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 004

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.